



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Relazione sui conti annuali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) relativi all'esercizio finanziario 2019

corredato della risposta dell'Istituto

Introduzione

01 L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ("l'Istituto" o "EIGE"), con sede a Vilnius, è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. L'Istituto ha il compito di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni pertinenti all'uguaglianza di genere, nonché di apprestare, analizzare, valutare e diffondere strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche dell'Unione europea e nelle politiche nazionali che ne derivano.

02 Il *grafico 1* mostra i dati essenziali relativi all'Istituto².

Grafico 1: Dati essenziali relativi all'Istituto



* I dati di bilancio sono basati sul totale degli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

** Tale categoria comprende funzionari dell'UE, agenti temporanei e contrattuali dell'UE ed esperti nazionali distaccati, ma non lavoratori interinali e consulenti.

Fonte: conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio finanziario 2018 e conti annuali consolidati provvisori dell'Unione europea, esercizio finanziario 2019; dati concernenti gli effettivi forniti dall'Istituto.

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

03 L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell'Istituto. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle informazioni fornite dalla direzione dell'Istituto.

¹ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

² Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Istituto, consultare il sito Internet: www.eige.europa.eu.

Dichiarazione di affidabilità presentata dalla Corte al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione del revisore indipendente

Giudizio

04 L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'Istituto, che comprendono i rendiconti finanziari³ e le relazioni sull'esecuzione del bilancio⁴ per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, e
- b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Affidabilità dei conti

Giudizio sull'affidabilità dei conti

05 A giudizio della Corte, i conti dell'Istituto relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello stesso al 31 dicembre 2019, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Istituto e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

³ I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

⁴ Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti

Entrate

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti

06 A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

Pagamenti

Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti

07 A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

Altre questioni

08 La Corte dei conti rileva che un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), la causa C-948/19 (Manpower Lit), ha un'incidenza su alcuni aspetti del proprio giudizio di audit. La causa riguarda vari quesiti posti dalla Corte suprema lituana in merito all'applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, alle agenzie dell'UE. In particolare, la Corte lituana ha chiesto se la direttiva si applichi alle agenzie dell'UE in quanto imprese pubbliche che esercitano attività economiche. È stato inoltre chiesto se le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva relative ai diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale alle condizioni di base di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, debbano essere integralmente applicate dalle agenzie dell'UE. La pronuncia della CGUE in merito a tali quesiti potrebbe avere un impatto sulla posizione della Corte dei conti europea circa l'impiego di lavoratori interinali da parte dell'Istituto: la Corte si astiene pertanto dall'esprimersi, anche in relazione al seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti, finché la CGUE non si sarà pronunciata in via definitiva in merito al procedimento.

Elementi a sostegno dei giudizi

09 La Corte ha espletato l'audit in base ai principi internazionali di audit (ISA) e ai codici deontologici dell'IFAC, nonché ai principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell'INTOSAI (ISSAI). Le responsabilità della Corte in forza di

tali principi sono illustrate in maggiore dettaglio nella sezione dedicata alle responsabilità dell'auditor della presente relazione. La Corte dei conti europea è indipendente ai sensi del codice deontologico della professione contabile dell'International Ethics Standards Board for Accountants (codice IESBA) e delle norme di etica applicabili all'audit espletato; ha inoltre assolto le altre responsabilità di etica che le incombono in osservanza di dette norme e del codice IESBA. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata per formulare il proprio giudizio di audit.

Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance

10 In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Istituto, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione dell'Istituto spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Istituto detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

11 Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Istituto di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, su eventuali questioni che incidono sulla continuità dell'attività, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività, a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

12 Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Istituto.

⁵ GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

Responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti

13 Gli obiettivi della Corte sono: ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Istituto e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico dichiarazioni concernenti l'affidabilità dei conti dell'Istituto e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

14 Dal lato delle entrate, la Corte verifica le sovvenzioni percepite dalla Commissione e dai paesi cooperanti e valuta le procedure adottate dall'Istituto per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

15 Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Istituto la accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

16 In osservanza dei principi ISA e ISSAI, la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell'attività di audit. La Corte inoltre:

- individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dell'Unione europea; definisce ed esplora procedure di audit commisurate a tali rischi; nonché ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare giudizi. Il rischio di non individuare inesattezze o inosservanze rilevanti dovute a frode è più alto di quanto non sia per quelle derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l'elusione dei controlli interni;

- acquisisce conoscenza dei controlli interni pertinenti ai fini dell'audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni;
- valuta l'adeguatezza delle politiche contabili adottate e la ragionevolezza delle stime contabili e degli adempimenti informativi correlati in capo alla direzione;
- trae conclusioni circa l'adeguatezza dell'impiego, da parte della direzione, dell'ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, fondandosi sugli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistono rilevanti incertezze riguardo a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'Istituto di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Nel caso in cui concluda che esistono incertezze rilevanti, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella relazione del revisore gli adempimenti informativi correlati nei conti oppure, qualora tali adempimenti informativi siano inadeguati, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione del revisore da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che un'agenzia cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti nel loro insieme, ivi compresi gli adempimenti informativi, e se i conti riportino le operazioni sottostanti e i fatti in modo da fornirne una presentazione fedele;
- ottiene elementi probatori di audit sufficienti e appropriati riguardo alle informazioni finanziarie dell'Istituto per esprimere un giudizio sui conti e sulle operazioni alla base di questi ultimi. La Corte è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'audit. Essa rimane l'unico responsabile del giudizio di audit espresso;
- ove applicabile, ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Istituto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 70, paragrafo 6, del regolamento finanziario dell'UE.

La Corte comunica con la direzione in merito, fra l'altro, all'estensione e alla tempistica previste per l'audit e alle constatazioni di audit significative, comprese eventuali carenze importanti dei controlli interni che essa rileva nel corso dell'audit. Tra le questioni oggetto di comunicazione con l'Istituto, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito maggiore importanza nell'audit dei conti del periodo in esame e costituiscano, quindi, le principali questioni di audit. Tali questioni sono illustrate nella relazione del revisore, salvo che la normativa ne vietи la divulgazione o qualora, in via del tutto eccezionale, la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere

che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino i vantaggi di interesse pubblico di tale comunicazione.

17 Le osservazioni che seguono non mettono in discussione il giudizio della Corte.

Osservazioni sulla legittimità e regolarità delle operazioni

18 Nella selezione degli esperti esterni, l’Istituto deve rispettare i principi di non discriminazione e parità di trattamento di cui all’articolo 237 del regolamento finanziario. L’Istituto aveva stilato un elenco di esperti esterni in vari settori di competenza, sulla base di un invito a manifestare interesse aperto dal 2015 e valido fino a settembre 2019. La Corte ha sottoposto ad audit due casi, riscontrando che le procedure di selezione ed assunzione degli esperti esterni mancavano sistematicamente di una pista di controllo adeguata (in violazione del disposto dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento finanziario). In particolare, la Corte non ha rilevato elementi probatori attestanti che l’assegnazione degli esperti a determinati compiti fosse avvenuta sulla base di criteri di selezione predefiniti che ne valutassero i meriti in relazione a quelli di altri potenziali candidati. I pagamenti effettuati nel 2019 a favore dei due esperti, dell’ammontare rispettivamente di 20 580 euro e 14 478 euro, sono pertanto irregolari. Trattandosi di un errore sistematico, l’intero importo dei pagamenti corrisposti nel 2019 in relazione a tale invito a manifestare interesse (pari a 168 738 euro) è irregolare.

Osservazioni sulla gestione di bilancio

19 Per ottemperare al principio della trasparenza sancito dal regolamento finanziario, l’Istituto ha l’obbligo di pubblicare il proprio bilancio annuale. L’EIGE ha pubblicato il proprio bilancio relativo all’esercizio 2019 a fine marzo 2019. Tale bilancio, tuttavia, non includeva entrate per 550 000 euro assegnate nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) all’attuazione dell’azione “Maggiore capacità dei paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE di misurare e monitorare l’impatto delle politiche in materia di parità di genere (2018-2021)”. Tali fondi erano già stati ricevuti a dicembre 2018 come prefinanziamenti al 100 % e, a gennaio 2019, l’Istituto aveva emesso una nota di credito al riguardo. L’accordo è stato modificato il 17 dicembre 2019 e il costo dell’azione è stato di conseguenza aumentato di 378 950 euro. Tale importo è stato ricevuto il 27 dicembre 2019 e la relativa nota di

credito è stata emessa a febbraio 2020. Ai sensi del regolamento finanziario⁶, l'Istituto avrebbe dovuto riportare tali informazioni nel proprio bilancio. L'EIGE avrebbe dovuto includere i 550 000 euro nel proprio bilancio originario pubblicato relativo all'esercizio 2019, fornendo le necessarie informazioni. Invece, non ha adempiuto a tale obbligo⁷.

Osservazioni sui controlli interni

20 Al sensi del regolamento finanziario dell'Istituto⁸, l'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. L'Istituto non svolge controlli ex post delle operazioni e dell'esecuzione del bilancio da settembre 2016. A giudizio della Corte, un programma *ad hoc* di controlli ex post basato su rischi specifici potrebbe contribuire a migliorare l'ambiente di controllo interno dell'Istituto.

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

21 Nell'**allegato** viene fornito un quadro generale delle azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Alex Brenninkmeijer, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, il 22 settembre 2020.

Per la Corte dei conti europea



Klaus-Heiner Lehne

Presidente

⁶ Come disposto dagli articoli 21 e 22 del regolamento finanziario.

⁷ Come disposto dagli articoli 21 e 22 del regolamento finanziario.

⁸ Articolo 45 del regolamento finanziario dell'EIGE.

Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2017	Appalti elettronici: alla fine del 2017, l'Istituto aveva introdotto la fatturazione elettronica per talune procedure, ma non la pubblicazione elettronica dei documenti relativi a bandi di gara né la presentazione elettronica delle offerte.	Completata
2017	L'Istituto pubblica avvisi di posti vacanti sul proprio sito Internet e sui social media, ma non sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale.	Completata
2018	L'Istituto è stato parte convenuta in quattro cause relative a tre procedure di appalto che alcuni offerenti non aggiudicatari hanno intentato dinanzi ai giudici dell'UE. L'aggiudicazione dell'appalto è stata annullata sulla base di debolezze procedurali di lieve entità. L'EIGE è stato condannato dal Tribunale a sostenere le spese legali dei ricorrenti nelle due cause; il relativo importo di 21 384 euro è stato versato dall'Istituto nel 2019. Il tribunale ha riunito altre due cause e statuito che l'importo totale che il ricorrente doveva corrispondere all'EIGE ammontava a 17 045 euro, fondi che sono stati corrisposti all'Istituto nel 2020.	Completata

Esercizio	Osservazioni della Corte	Azioni intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
2018	<p>L’Istituto ha iniziato ad avvalersi di lavoratori interinali mediante un contratto quadro stipulato con un’agenzia di lavoro interinale. Il contratto non imponeva all’agenzia di lavoro interinale di rispettare taluni obblighi giuridici (i lavoratori interinali dovrebbero essere soggetti alle stesse condizioni di lavoro degli effettivi assunti direttamente dall’impresa che vi fa ricorso) e non vi sono elementi attestanti che l’Istituto abbia, dal canto suo, confrontato le condizioni di lavoro del proprio personale con quelle dei lavoratori interinali. L’Istituto dovrebbe analizzare le condizioni di lavoro dei lavoratori interinali di cui si avvale e fare in modo che siano in linea con il diritto del lavoro europeo e nazionale.</p>	<p>In corso (cfr. paragrafo 8)</p>
2018	<p>L’Istituto non ha pubblicato il proprio bilancio relativo all’esercizio 2018 nella Gazzetta ufficiale dell’UE, contravvenendo al regolamento finanziario.</p>	<p>Completata</p>

Risposta dell'Agenzia

18. L'EIGE prende atto dell'osservazione. L'EIGE ha esaminato gli attuali processi e ha preparato un nuovo invito a manifestare interesse. Le nuove procedure terranno conto delle constatazioni e miglioreranno la giustificazione riguardo alla selezione di specifici esperti rispetto agli altri esperti che figurano nella banca dati.

19. L'EIGE prende atto dell'osservazione. I fondi IPA sono basati su progetti e non sul bilancio di un determinato esercizio. I fondi possono essere utilizzati per molti anni e ogni volta l'EIGE trasferisce l'importo che non viene utilizzato al bilancio dell'esercizio successivo. Pertanto, se gli IPA fossero iscritti nel bilancio di ogni esercizio, si avrebbe l'impressione che l'EIGE riceva ogni anno un importo aggiuntivo (500 000 EUR nell'anno N, 450 000 EUR nell'anno N+1, 300 000 EUR nell'anno N+2). L'EIGE ha anche contattato la DG BUDG per chiedere una consulenza su come gestire la situazione. La DG BUDG ha confermato l'approccio seguito dall'Istituto.

20. L'EIGE concorda e prende atto dell'osservazione.

COPYRIGHT

© Unione europea, 2020.

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo di documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che ne è consentito il riutilizzo, a condizione che la fonte sia citata in maniera appropriata e che le modifiche siano indicate. Qualora il contenuto suddetto venga riutilizzato, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

È necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini, ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte, o include lavori di terzi. Qualora venga concessa, questa autorizzazione annulla quella generale sopra menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte e non possono esser concessi in licenza.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.